

CONSIGLIO DISTRETTUALE DI DISCIPLINA

CORTE APPELLO MILANO

sp

Milano, 01 febbraio 2017

P.U. 2/2017

Via pec:

Ill.mi Sig.ri

Presidenti

Ordini del Distretto

Corte di Appello di **MILANO**

Ill.mi Presidenti,

come noto la sentenza n. 5/2017 resa dal CNF il 24/11/2016 ha dichiarato inammissibile l'impugnazione proposta avverso delibera di archiviazione assunta dall'adunanza plenaria del CDD, tuttavia impone alcune considerazioni sulle modalità di trasmissione della comunicazione di avvenuta archiviazione.

La Segreteria del CDD, composta da tre addetti deve adempiere ad una serie di obblighi formali e sostanziali che già pongono il carico di lavoro della Segreteria stessa ai limiti della possibilità, soprattutto ora che, secondo i piani di recupero dell'arretrato che l'adunanza plenaria del CDD si era fissato si incrementeranno le attività dibattimentali e post-dibattimentali.

Il principio di efficienza nell'attività della Pubblica Amministrazione, impone che chi dirige l'Ente Pubblico debba necessariamente valutare la possibilità di svolgere attività al di fuori degli obblighi di Legge solo allorquando tale attività non impongano un rallentamento nello svolgimento delle attività obbligatorie.

Orbene, appare evidente che l'obbligo di cui all'art. 14 del Regolamento CNF di comunicare di trasmettere gli atti relativi all'esposto unitamente a copia del provvedimento di archiviazione attiene al solo iscritto e che la decisione assunta con delibera dell'adunanza plenaria CDD di comunicare l'avvenuta archiviazione anche ad altri soggetti, tra cui il COA, è atto meramente amministrativo utile ai soli fini di consentire la chiusura della pratica per ciò che attiene il contenuto del fascicolo dell'iscritto.

A maggior ragione lette le motivazioni della sentenza CNF citata ne risulta che l'assenza di un potere di impugnazione comporti la non necessità di conoscere approfonditamente le ragioni del provvedimento.

Naturalmente tale valutazione deve necessariamente accompagnarsi alla possibilità di riapertura del procedimento disciplinare negli ovvi limiti consentiti dalla normativa.

Apprezzata l'interpretazione normativa del CNF nel senso sopraindicato l'Ufficio di Presidenza ha dato disposizione alla Segreteria Amministrativa di proseguire nella prassi di limitare l'invio di una semplice archiviazione deliberata in seduta plenaria al COA che ha trasmesso l'esposto ed al quale appartiene l'iscritto e per la quale è intervenuta archiviazione per manifesta infondatezza.

Naturalmente per singoli fascicoli e su espressa richiesta la Segreteria Amministrativa è già allertata a che dia immediata evasione alla stessa attraverso la trasmissione per via telematica, o a mezzo fax, della copia della relazione con proposta di archiviazione presentata all'assemblea plenaria ed assunta quale motivazione del provvedimento così come deciso.

Certi della Vs. collaborazione, porgo i miei migliori saluti.

Il Presidente
Avv. Attilio C. Villa

